

SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "Ennio Viti" posto in Cortona, Località Montecchio

In attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 1017/2018, nel giorno 13 del mese di Dicembre 2018., presso la sede del Comune di Cortona con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

fra

il Comune di Cortona Area Amministrativa, che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o "Amministrazione Comunale", rappresentato da Luca Mazzi nella sua qualità di Dirigente Comune di Cortona, nato a Arezzo, il 21.03.1975., con sede legale in Cortona Piazza Repubblica n.1, cod. fiscale P.I. 00137520516

e

l'Associazione Sportiva Dilettantistica POLISPORTIVA MONTECCHIO (CF 01423040516) che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "Associazione" o "soggetto affidatario" o "concessionario", operante sul territorio del Comune di Cortona con sede legale in Località Montecchio Cortona (AR), rappresentata da Carlo Biagianti nella sua qualità di Presidente, nato a Cortona il 26.01.1974 residente in Cortona loc. Montecchio n. 298;

PREMESSO

che l'Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi;

che l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta;

- che con provvedimento dirigenziale n.699/2018 sono state approvate "le **manifestazioni di interesse finalizzata alla concessione dei servizi di gestione degli impianti sportivi**", tra cui la **manifestazione di interesse riguardante l'impianto sportivo in oggetto**.
- che tale avviso è stato pubblicato dal 13.07.2018 al 30.07.2018 nel sito del Comune di Cortona e nell'albo pretorio on line ;
- **Che** a seguito della pubblicazione del suddetto avviso all'Albo pretorio del Comune di Cortona, sul sito web ufficiale dell'ente, e' pervenuta a questa Amministrazione nei termini e con le modalità prescritti dallo stesso avviso n.1 manifestazione di interesse da parte di POLISPORTIVA ASD MONTECCHIO C.F. 01423040516 in data 26/07/2018 prot. 27610 .
- **Che** nel caso che via sia un solo progetto ammissibile l'amministrazione può avviare una procedura negoziata diretta con il proponente sui contenuti del rapporto convenzionale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. L'Amministrazione affida a POLISPORTIVA ASD MONTECCHIO la gestione dell'impianto sportivo comunale **"Ennio Viti" posto in Cortona, Località Montecchio** e delle strutture correlate al buon funzionamento del complesso, come meglio precisata nei punti successivi.

2. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario.

Art. 2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione, al fine di dare continuità alla gestione dell'impianto, ha durata stabilita in **5 anni**. Non è possibile procedere a rinnovi taciti.

Art. 3 – PROFILI GENERALI INERENTI LA GESTIONE DELL'IMPIANTO

1. In relazione alla gestione dell'impianto, il soggetto affidatario-concessionario deve considerare che l'impianto viene utilizzato:

a) da scuole, centri estivi

b) da Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Società sportive per lo svolgimento di corsi ed attività agonistiche;

c) Società e associazione sportive che ne facciano richiesta in accordo con l'amministrazione e il gestore dell'impianto.

2. All'Amministrazione competono le scelte di politica sportiva concernenti l'uso e il funzionamento dell'impianto e promuove una programmazione concordata tra gestore e ad altre associazioni sportive.

In particolare gli aspetti applicativi, interpretativi e la definizione dei rispettivi ambiti saranno definiti anche alla luce dei seguenti documenti:

1. Regolamento Comunale sull'Impiantistica sportiva, ad oggi definito mediante delibera consiliare numero 80 del 29.11.2013;
2. Deliberazione consiliare numero 94 el 19.12.2015 dicembre 2015, con la quale sono stati dettati indirizzi per la gestione dei rapporti con le Associazioni;
3. Documento Unico di Programmazione del Comune di Cortona;
4. legge regionale Toscana n. 21/2015 ;
5. regolamento degli impianti sportivi approvato con delibera di consiglio comunale n. 80 del 29.11.2013 ;
6. deliberazione C.C. n. 109 del 21.12.2017;

Art. 4- OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario si impegna, in aggiunta a tutti gli obblighi che derivano dalla presente convenzione, a porre in atto, in particolare, i seguenti adempimenti:

1. garantire il libero e non discriminatorio uso dell'impianto da parte dei soggetti che lo richiedessero, dietro pagamento delle tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale . Le tariffe vigenti dovranno essere adeguatamente rese note mediante esposizione in luoghi facilmente accessibili al pubblico . I proventi dei contributi per l'uso dell'impianto saranno introitati dal gestore. In caso di pubblico pagante per iniziative organizzate da terzi soggetti, il concessionario potrà unicamente pretendere la tariffa di riferimento da applicare al soggetto organizzatore, mentre l'incasso rimane a completo beneficio di questo ultimo;
2. osservare e a fare osservare il buon uso dell'impianto da parte di ogni utente, la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi uso improprio o danno all'impianto, alle attrezzature o a terzi. Gli impianti, le attrezzature e gli arredi devono essere riconsegnati nello stato d'uso in cui si trovavano all'atto della consegna, fatto salvo il normale deperimento dovuto al corretto uso degli stessi e alla naturale vetustà;
3. rifondere il Comune di tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante l'affidamento in gestione;
4. ad effettuare l'esecuzione di un articolato calendario che contempli tutte le manifestazioni da tenere nella struttura oggetto di concessione, che dovrà prevedere in particolare:
 - a. un numero minimo di eventi sportivi pari cinque eventi ad organizzazione diretta;
 - b. un numero minimo di eventi sportivi pari a quindici eventi ad organizzazione effettuata da associazioni sportive del territorio;
 - c. un numero minimo di manifestazioni a scopo sociale, divulgativo o illustrativo (in ambito sociale, di prevenzione, di corsi relativi ad attività connesse alla salute pubblica ed altre tipologie private di scopo di lucro), pari ad almeno 15;
5. Effettuare tutti gli adempimenti necessari per assicurare il funzionamento dell'impianto, e quindi, dentro tale generale adempimento porre in essere le attività di organizzazione, ottenimento delle autorizzazioni, verifica delle condizioni di sicurezza, segnalazione, adempimenti amministrativi e sanitari, pulizie degli impianti e spazi interni, disinfestazione degli spazi e sanificazione, l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria e tutti i rapporti con il competente servizio dell'ASL;
6. la manutenzione ordinaria, la conservazione, al vigilanza, la custodia, tutti i lavori di adeguamento e conservazione e quant'altro necessario, anche in relazione alle parti impiantistiche, per assicurare un

- livello di efficienza necessario per il mantenimento delle condizioni di efficienza e piena fruibilità. Tali attività comprendono anche la sostituzione a fronte di danneggiamento od usura.
7. l'intestazione delle licenze ed autorizzazioni amministrative e sanitarie relative all'attività di gestione per tutto il periodo di validità del contratto;
 8. Effettuare quanto necessario per assicurare ogni adempimento normativo, manutenzione ordinaria, esecuzione di manutenzione straordinaria derivante da cattiva cura od assenza di manutenzione ordinaria, adeguamento a nuove esigenze ed in generale quanto necessario non solo per intraprendere ma per proseguire la fruizione del bene.
 9. segnalare tempestivamente al comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al fine di evitare eventuali maggiori danni alla struttura, agli impianti e ai beni, nonché al fine dell'adeguamento dell'impianto sportivo alle normative, ivi incluse quelle sportive, di sicurezza pubblica, igienico-sanitarie etc. In caso contrario ricadranno sul concessionario le spese e le responsabilità conseguenti;
 10. Il Comune inoltre si riserva l'accesso gratuito per un massimo di dieci giornate annuali, in date da concordare con il gestore, previo rimborso per le spese vive quali: luce, acqua, sorveglianza e gas necessarie per il corretto funzionamento dell'impianto.
 11. pagamento di tutte le utenze dei vari servizi (es: gas, metano, elettricità, acqua) necessari al funzionamento dell'impianto, contestualmente intestandole a proprio nome;
 12. presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulla gestione dell'impianto sportivo per le finalità istituzionali di controllo da parte dell'ente. Tale relazione dovrà consistere in un dettagliato rapporto illustrativo sull'andamento gestionale evidenziando le eventuali collaborazioni con altri soggetti nella realizzazione delle attività poste in essere, nonché l'eventuale servizio reso dal volontariato. Deve inoltre risultare ogni altra attività collaterale promossa autonomamente dal gestore nell'ambito della concessione.

Ogni onere circa la realizzazione delle attività sopra indicate sono a carico del Concessionario

1. Adempimenti amministrativi, contabili, fiscali, autorizzativi ed in generale sottesi e propedeutici alla realizzazione di eventi, iniziative, attività da porre in essere sulla struttura oppure, con effetti indiretti, a valere per il conseguimento delle finalità della presente convenzione;
2. in caso di manifestazioni o eventi pubblici o comunque aperti al pubblico, il soggetto affidatario deve provvedere a propria cura e spese a:
 - a. compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni ivi incluso ottenere tutte le autorizzazioni necessarie;
 - b. predisporre i servizi necessari previsti dalla legge, servizi che dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso;
 - c. provvedere al servizio sanitario.
3. Il soggetto affidatario si assume ogni responsabilità, esonerando il Comune, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto sportivo, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso dell'impianto nel periodo sopra specificato anche da parte del pubblico.
4. le necessarie polizze assicurative (incendio, furto, responsabilità civile), necessarie per il funzionamento della struttura e per lo svolgimento, anche episodico delle attività;
5. ogni onere relativo alla custodia, conservazione o manutenzione del bene e dei vari oggetti, anche mobili, presenti all'interno dell'immobile..
6. ogni onere gestionale, connesso alla fruizione o propedeutico per la realizzazione di tali attività e delle rispettive azioni. Sono in tal senso compresi all'interno di tali adempimenti, tutte le attività ed azioni, adempimenti o funzioni necessarie, direttamente od indirettamente, per consentire il pieno utilizzo dell'immobile ed il raggiungimento delle finalità sottese alla presente convenzione;
7. Inoltre il concessionario ogni anno dovrà partecipare, se richiesto dall'Amministrazione, alla presentazione di un progetto con le scuole primarie dell'infanzia o con le scuole primarie o con le scuole secondarie di primo grado al fine di:
 - a. Valorizzare e qualificare l'offerta riguardante l'educazione motoria rivolta agli studenti delle scuole primarie.

- b. "Facilitare" l'avvicinamento degli studenti all'attività motoria propedeutica a più discipline sportive, favorendone la "poliedricità", fin dalla giovane età.
- c. Promuovere lo sport e le attività delle singole associazioni sportive nelle scuole.
- d. Promuovere momenti di formazione - aggiornamento per gli insegnanti
8. E' fatto obbligo da parte del concessionario munirsi di apposito defibrillatore negli impianti secondo quanto previsto dal decreto 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" e comunicare a questo ente il nominativo del personale formato e abilitato all'esercizio di tale funzione. Tali soggetti dovranno garantire la loro presenza durante lo svolgimento di qualsiasi attività effettuata all'interno dell'impianto stesso.
9. In applicazione al Dlgs. 81/2008 (riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro), al D.M. Interno 18/03/96 (norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio impianti sportivi), al D.M. 10/03/98 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza), il rappresentante legale del concessionario è equiparato a datore di lavoro, anche se ha volontari e non dipendenti, deve redigere il "documento di valutazione dei rischi" e di conseguenza nominare:
- a. un Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- b. l'addetto/i antincendio;
- c. l'addetto/i al pronto soccorso.
10. Sarà altresì cura del Concessionario redigere apposito piano di emergenza e di evacuazione dell'impianto.
11. Il Concessionario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione: il nominativo del referente dell'impianto e recapito telefonico; la planimetria dell'impianto ed elaborati progettuali; la documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro e documentazione relativa alla prevenzione incendi; il registro degli interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui è riportata la data delle attività, la natura e gli esiti; il piano di evacuazione.
12. Sarà obbligo del gestore provvedere, nell'esercizio dell'attività sportiva all'interno dell'impianto, al rispetto ed alla gestione della sicurezza in conformità alla normativa vigente in materia. E' inoltre richiesto l'adempimento di di qualsiasi altra obbligazione prevista dalla normativa vigente e dalla presente convenzione
13. Sono altresì a carico del concessionario e sotto la sua esclusiva responsabilità i lavori, messa a norma ed adeguamento impiantistico nonché l'ottenimento di certificati relativi all'edificio "spogliatoi" di seguito indicati:
- Certificato conformità impianto elettrico - Elaborati di progetto;
 - Certificato conformità centrale termica - Elaborati di progetto;
 - Verifica protezione scariche atmosferiche;
 - potrebbe emergere la necessità di eseguire lavori di adeguamento alle normative vigenti per l'ottenimento dei certificati di cui sopra;
- 

Potrebbe emergere la necessità di eseguire lavori di adeguamento alle normative vigenti per l'ottenimento dei certificati di cui sopra. Qualora emerga la necessità di eseguire lavori di adeguamento alle normative vigenti per l'ottenimento delle certificazioni di cui sopra, questi ultimi saranno a spese e cura del concessionario. Prima della realizzazione dei lavori indicati sopra o di quelli che emergessero come necessari per l'adeguamento alle normative vigenti per l'ottenimento delle certificazioni di cui sopra, laddove necessario, dovrà essere redatta apposita progettazione a firma di tecnici abilitati da sottoporre alla previa approvazione del Comune, che si riserva a suo insindacabile giudizio di far apportare modifiche/adeguamenti ai progetti presentati. I relativi oneri (spese tecniche di progettazione e direzione lavori, costo pratiche, collaudi, certificazioni ecc) sono a carico del concessionario. Ottenuta l'approvazione del Comune, dovranno essere richiesti tutti i necessari eventuali pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti. La procedura di collaudo nelle forme previste dalle norme tecniche vigenti è a carico del concessionario; il Comune tramite il proprio settore tecnico, effettuerà verifiche tecniche durante la esecuzione dei lavori e validerà i vari collaudi e certificazioni. Dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione il concessionario si dovrà immediatamente attivare al fine di ottenere i certificati necessari indicati sopra ed i titoli abilitativi necessari per l'esecuzione dei lavori sopra indicati.

Nell'arco del primo anno di svolgimento dell'attività, in attesa dell'esecuzione degli interventi definitivi sopra previsti e di quelli che, eventualmente, emergessero come necessari per l'adeguamento alle normative vigenti per l'ottenimento delle certificazioni, dovranno essere eseguiti tutti gli interventi provvisori ed adoperati tutti gli accorgimenti volti a consentire l'espletamento del servizio in sicurezza, senza alcun obbligo del Comune su tale aspetto e sulle relative responsabilità. Sono a completo carico del concessionario, oltre alle spese progettuali e di realizzazione delle opere, anche i rischi connessi a queste fasi operative.

14. Il concessionario dovrà garantire l'esecuzione del piano-programma delle manutenzioni ordinarie annuali previste ed il progetto gestionale di massima presentato in sede di manifestazione di interesse ed allegato in copia alla presente convenzione.

15. pagamento del canone concessorio annuo di euro 900,00 da versare al Comune come approvato con delibera di c.c n. 109 del 21.12.2017.

16. Nel fronte dell'edificio è collocata una piccola struttura in legno realizzata in assenza di titolo autorizzativo. In data 29/01/2018 con prot. 3644 la polisportiva montecchio ASD ha presentato richiesta di accertamento di conformità in sanatoria in deroga. La Giunta Comunale con del. 67/2018 ne ha riconosciuto l'interesse pubblico e ha autorizzato la prosecuzione dell'iter istruttorio. Il Consiglio Comunale con del. 44/2018 ne ha autorizzato il rilascio dell'attestazione di conformità in deroga. E' in corso di rilascio da parte del Comune l'attestazione di conformità in sanatoria.

Art. 5 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Cortona sostiene l'attività del Concessionario attraverso varie azioni, quali:

1. Consentire che all'interno degli spazi oggetto di concessione risulti possibile effettuare attività formative, aggregative e quale sede dell'associazione limitatamente alla durata della presente concessione;
2. la possibile erogazione di contributi economici correlati, oltre che alle specifiche attività svolte dall'associazione e per la gestione dell'immobile oggetto di concessione, a favore della associazione di un contributo annuale. Tale contributo, a supporto della gestione e degli interventi strutturali sopramenzionati, nonché delle iniziative ed eventi organizzati nell'interesse o su richiesta dell'Amministrazione, verrà determinato annualmente dall'Amministrazione tenendo conto delle complessive attività svolte;
3. Il Comune di Cortona resta esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose prodottisi in dipendenza di tumulti, risse o altri disordini che dovessero verificarsi durante le attività espletate o, comunque, consentite dal concessionario.
4. Il Comune è inoltre tenuto, anche durante la fase di effettiva realizzazione degli investimenti, a svolgere verifiche intermedie e controlli di conformità rispetto alla progettazione depositata, al fine di verificare un'attuazione conforme a quanto previsto inizialmente.
5. Il Comune, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento della gestione, nonché della manutenzione dell'impianto, si riserva il diritto di compiere attraverso propri incaricati, ogni controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio opportuno.
6. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli ed ispezioni sul corretto adempimento di quanto previsto dalla convenzione. A tale scopo il Responsabile del competente Settore / Servizio comunale comunicherà al concessionario i nominativi dei tecnici ed incaricati cui quest'ultimo dovrà consentire in ogni momento l'accesso ad ogni parte dell'impianto.

Art. 6 –INDIVIDUAZIONE E QUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO AFFIDATO IN GESTIONE E DEI BENI AD ESSO AFFERENTI

1. Al soggetto affidatario-concessionario è posta in carico, in base alla presente convenzione, la gestione dell'impianto sportivo comunale "Ennio Viti" posto in Cortona, Località Montecchio **e delle strutture correlate**, in prospettiva di una valorizzazione e della migliore fruibilità dello stesso, di seguito individuato e qualificato:

Impianto sportivo

L'area è identificata catastalmente al N.C.T. del Comune di Cortona e distinta come segue:

- Foglio n. 254 Part.IIa n. 22 Semin Arbor cl. 4, superficie mq. 7.710

Reddito Dominicale € 9,95 Reddito Agrario € 7,96

- Foglio n. 254 Part.IIa n. 376 Seminativo cl. 4, superficie mq. 80

Reddito Dominicale € 0,10 Reddito Agrario € 0,10

- Foglio n. 254 Part.IIa n. 377 Seminativo cl. 3, superficie mq. 190

Reddito Dominicale € 0,69 Reddito Agrario € 0,49

- Foglio n. 254 Part.IIa n. 552 Uliveto cl. 3, superficie mq. 91

Reddito Dominicale € 0,14 Reddito Agrario € 0,21 Semin Arbor cl 4, superficie mq. 4.014 Reddito Dominicale € 5,18 Reddito Agrario € 4,15

- Foglio n. 254 Part.IIa n. 558 Semin Arbor cl. 3, superficie mq. 2.786

Reddito Dominicale € 10,07 Reddito Agrario € 5,76

- Foglio n. 254 Part.IIa n. 559 Semin Arb cl. 3, superficie mq. 440 Reddito Dominicale € 1,59 Reddito Agrario € 0,91

La superficie totale occupata dall'Impianto Sportivo è di mq. 15.311.

- Le Part.IIe nn. 22, 376, 377 e 559 del Foglio 254 sono di proprietà del Comune di Cortona (proprietario x 1000/1000) mentre la Part.IIa n. 552 è attualmente intestata alla Sig.ra Fernanda Franceschini e la Part.IIa n. 558 è attualmente intestata alla T.C. Costruzioni s.r.l. L'impianto è stato realizzato come opera pubblica e sarà cura del Comune adottare le opportune procedure per le acquisizioni dei terreni in oggetto.
- La zona in oggetto è individuata nel Regolamento Urbanistico Comunale come Zona "F1 MTC 01 - Area per attrezzature sportive della Frazione di Montecchio" (Art. 54 delle N.T.A.), verde di rispetto e strade.

L'impianto sportivo è così composto e si trova nel seguente stato di manutenzione:

- Edificio spogliatoi con servizi igienici: in buono stato di manutenzione.
- Tribuna: in buono stato di manutenzione.
- Campo da calcio in erba: in buono stato di manutenzione.
- Campo di allenamento in terra battuta: in buono stato di manutenzione.
- Recinzione: realizzata in pali e rete metallica, in buono stato di manutenzione.

2. L'Amministrazione consegna all'affidatario gli impianti sportivi ed i beni ad esso afferenti con specifico **inventario, di cui all'Allegato A** del presente contratto, descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili, nonché delle dotazioni correlate.

Art. 7. - PROFILI ECONOMICI

1. Al soggetto affidatario-concessionario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo e delle strutture correlate assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione stabiliti sulla presente convenzione.

Ad esso competeranno pertanto tutte le entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione.

2. Si stabilisce per ogni anno di gestione € 7.000,00 quale canone concessorio massimo da erogare dall'amministrazione comunale, previa rendicontazione dell'effettiva attività sportiva prestata, e in € 900,00 canone minimo per l'utilizzo dell'impianto da versare al Comune come approvato con delibera di c.c n. 109 del 21.12.2017.

A favore del Concessionario, oltre al canone concessorio, per la gestione dell'impianto sportivo e lo svolgimento dei servizi oggetto della concessione sono anche le entrate costituite da:

- entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe d'uso ;
- proventi derivanti dall'esercizio dell'attività sportiva e delle attività collaterali svolte nell'impianto;
- proventi derivanti dalla gestione delle sponsorizzazioni e della pubblicità all'interno dell'impianto sportivo (per tutto il periodo della concessione la società è esentata dall'imposta sulla pubblicità effettuata all'interno degli impianti sportivi durante eventi straordinari/occasionali);
- proventi derivanti dalla gestione/subconcessione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ove presenti nell'impianto e dalla vendita di articoli sportivi, se presente.

3. Se il Comune otterrà contributi pubblici rispetto anche a lavori di manutenzione, messa a norma previsti nell'avviso di concessione, gli stessi potranno essere scomputati, previo accordo tra le parti e perizia di stima, rispetto al contributo di cui al precedente punto.

5. I pagamenti in dipendenza della presente convenzione sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare a questo Ente, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

E' fatto obbligo all'affidatario, pena la nullità assoluta della presente convenzione, di osservare, in tutte le

operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.

La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Art. 8 – PROPRIETA' DELLA STRUTTURA E DISCIPLINA

Gli impianti oggetto della presente convenzione sono di proprietà dell'Amministrazione e le parti si danno atto che la gestione della stessa è iniziata con Verbale di Sopralluogo sopra descritti.

Il Concessionario si obbliga a non apportare modifiche o trasformazioni ai locali, agli spazi ed agli impianti, che potranno essere eseguiti solo dopo richiesta scritta ed assenso scritto delle Amministrazione e Comune

Tutte le migliorie, addizioni, implementazioni resteranno al termine della concessione, prescindendo dalle ragioni di tale scadenza o recesso, di proprietà comunale senza alcun indennizzo.

Le opere realizzate direttamente o indirettamente a carico del concessionario diverranno allo scadere del contratto, o in caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al Concessionario, di proprietà del Comune, senza pagamento di onere alcuno. Per quanto concerne i beni mobili acquistati dal concessionario nel corso della presente convenzione, pertanto, quelli non inclusi nel verbale di consistenza iniziale, rimarranno di proprietà dell'associazione che potrà disporre nel modo che riterrà opportuno.

Art. 9 – MODALITA' OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

L'impianto deve essere aperto al pubblico (utenti singoli od organizzati in Enti e Società sportive) sulla base del progetto di gestione presentato in sede di offerta e sulla base di accordi raggiunti con l'amministrazione comunale anche con il coinvolgimento di altre associazioni.

Art. 10- MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI IMPLEMENTAZIONE

Il concessionario ha la facoltà di proporre eventuali altri progetti attraverso istituti di finanza progetto e di partenariato pubblico-privato secondo le disposizioni vigenti in materia.

In caso di progetto di potenziamento dell'impianto, l'amministrazione si riserva di rinnovare ed estendere la convenzione fino ad un massimo di 15 anni, sulla base di un piano finanziario degli investimenti proposto.

Il soggetto affidatario dovrà eseguire sull'impianto le opere di cui alle precedenti parti della presente convenzione, nonché quelle previste in un eventuale progetto di potenziamento.

Il concessionario dovrà prestare particolare attenzione alle Regole e Norme Tecniche da rispettare e ai Vincoli di Legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto. Il concessionario dovrà assumersi tutti gli oneri necessari per garantire il rispetto della normativa vigente in materia igienico – sanitaria. Il concessionario si dovrà immediatamente attivare al fine di ottenere i titoli abilitativi necessari per l'esecuzione dei lavori previsti. Per quanto sopra si dovrà procedere secondo il seguente iter procedurale:

Fase Preliminare ed Autorizzativa

- Esame, discussione ed approvazione della proposta progettuale che dovrà risultare da apposito verbale redatto in tra il Concessionario e l'Amministrazione Comunale;
- Redazione del progetto secondo quanto stabilito nella fase di cui sopra;
- Acquisizione dei pareri necessari da parte delle autorità sportive compresi quelli relativi ad eventuali omologazioni;
- Acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari per l'esecuzione dei lavori
- Approvazione definitiva da parte dell'Amm.ne Com.le (Giunta Comunale).

Fase di esecuzione dei lavori

- Il comune nomina il tecnico il collaudatore in corso d'opera
- Dovrà essere data comunicazione della data di effettivo inizio dei lavori

Fase di fine lavori

- Dovrà essere data formale comunicazione della fine dei lavori
- Il Comune acquisisce il certificato di regolare esecuzione e la relazione finale di collaudo redatta dal collaudatore in corso d'opera ed approva gli atti.

Fase di inizio dell'attività

Prima dell'effettivo inizio dell'attività dovrà essere presentata al comune la dichiarazione di agibilità dell'impianto con allegati tutti gli atti relativi agli adempimenti previsti per quanto riguarda la prevenzione incendi, la regolarità degli impianti, la conformità catastali, la sicurezza nei luoghi di lavori, il pubblico spettacolo ecc.;

Inizio dell'attività.

- L'opera od il lavoro oggetto della proposta del concessionario dovrà essere realizzato materialmente da un'impresa qualificata ai sensi delle specifiche norme di legge e regolamentari in rapporto alla natura ed alla entità delle opere da eseguire. Qualora il concessionario possieda i requisiti di cui sopra potrà eseguire i lavori direttamente, senza alcun affidamento ad altra ditta. Qualora il concessionario non possieda tali requisiti non potrà eseguire autonomamente i lavori e dovrà affidare i lavori a ditta terza mediante contratto di appalto.
- Per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente concessione la direzione dei lavori è affidata ad un tecnico designato dal concessionario, previa approvazione da parte del concedente, il cui compenso sarà corrisposto dal concessionario. Il coordinatore e il responsabile per la sicurezza sono nominati dal concessionario, previa approvazione del concedente ed i relativi oneri sono posti a carico del concessionario.
- L'amministrazione comunale provvederà alla nomina di un collaudatore in corso d'opera, con ogni onere a carico del concessionario.
- Prima dell'avvio del cantiere, dovranno essere presentate le seguenti polizze assicurative:
- da parte del soggetto esecutore dei lavori la Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi;
- da parte del tecnico progettista firmatario del progetto definitivo/esecutivo la Polizza di assicurazione per danni da errore progettuale.

Le opere realizzate direttamente o indirettamente a carico del concessionario diverranno allo scadere del contratto, o in caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al Concessionario, di proprietà del Comune, senza pagamento di onere alcuno.

Le opere od i lavori a carico del gestore dovranno essere realizzati materialmente da impresa tecnicamente idonea in rapporto alla natura ed alla entità delle opere da eseguire. Nel caso di affidamento dei lavori verrà gestito nel rispetto del Codice dei Contratti di cui al D.Lvo 50/2016.

Art. 11 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Il Concessionario si impegna a destinare effettivamente alla gestione degli impianti oggetto della presente convenzione il personale nel numero e con le qualifiche indicati in sede di offerta, di mantenerlo stabile, per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario dovrà pertanto disporre di tale organico in modo idoneo a garantire un corretto ed efficiente espletamento delle attività da svolgere all'interno delle strutture, e più precisamente:

- a) assicurare al proprio personale un'adeguata e scrupolosa formazione professionale, intesa a specializzare i dipendenti per i compiti e le mansioni richieste dai servizi oggetto della presente concessione;
- b) applicare a favore del personale le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale ed infortunistico;
- c) comunicare agli uffici comunali, al momento dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato comunicando tempestivamente eventuali variazioni; per ognuno dovrà essere indicata la qualifica professionale e la posizione previdenziale ed assicurativa;
- d) osservare le norme derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione ed assicurazione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, nonché in materia previdenziale ed assicurativa;
- e) individuare, per lo svolgimento dei vari servizi, un gruppo costante di persone di fiducia, di comprovata moralità ed in possesso di competenze e professionalità adeguate, come richiesto nel bando di gara;
- f) provvede all'immediata sostituzione del personale che risultasse assente, con soggetti muniti di qualifiche analoghe a quelle oggetto di valutazione in sede di gara, per qualsiasi motivo, impegnandosi a sostituire tempestivamente anche il personale che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e del concedente e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- g) fornisce al Responsabile del competente servizio del Comune l'elenco dettagliato del personale che impiegherà nel servizio ed il nominativo del Responsabile che fungerà da referente; tale elenco deve essere presentato all'inizio del periodo contrattuale e deve essere aggiornato in relazione alle modifiche apportate. Il personale in servizio dovrà portare ben visibile apposito cartellino di riconoscimento, in relazione agli specifici compiti di spettanza, e comunque sempre adeguatamente riconoscibile.

Il Concessionario assume il personale necessario per la gestione degli spazi e delle attività, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune. Il Concessionario provvede, a sua cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori; si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti durante tutto il periodo di durata della concessione nonché di applicare tutta la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Comune non sarà in alcun modo responsabile per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, infortuni, relativi ai dipendenti e collaboratori del Concessionario.

Il Responsabile di cui al Testo Unico 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro al Comune è il soggetto che verrà individuato in sede contrattuale, e dovrà essere comunicata ogni variazione..

ART. 12 - ONERI PER LA SICUREZZA

1. Sono a totale carico dell'aggiudicatario gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.
2. L'aggiudicatario è tenuto ad applicare tutte le misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI e nelle successive riunioni di coordinamento tra datore di lavoro dell'aggiudicatario e datore di lavoro delle sedi oggetto del servizio, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza.

ART. 13 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Con la sottoscrizione del presente atto il concessionario assume completamente a proprio carico l'onere di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli addetti ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Impresa, restando sollevato il Comune di Cortona indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

Il concessionario è tenuto ed obbligato ad osservare e far osservare al proprio personale tutte le norme in materia antinfortunistica. E' inoltre tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/2008 e quindi, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, dovrà presentare la propria valutazione dei rischi con relativo piano di sicurezza, nonché l'eventuale piano di coordinamento.

Art. 14 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le Parti convengono che il Comune avrà la facoltà di risolvere la presente Convenzione nei seguenti casi:

- a. utilizzazione degli spazi concessi dal Comune in concessione alla associazione per finalità diverse da quelle individuate e svolgimento di attività incompatibili con la natura del bene e con le finalità sociali e culturali indicate;
- b. impossibilità dell'Associazione di far fronte agli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- c. gravi ragioni di pubblico interesse, con un meccanismo operativo equiparabile a quello delle concessioni di pubblico servizio per come da esse disciplinate (ai soli fini di tali meccanismi), con applicazione analogica di quanto previsto dal Codice dei Contratti in tema di recesso unilaterale e relativa disciplina degli eventuali indennizzi.

Alla scadenza della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato della consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente alla consegna, tenendo conto anche delle opere di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria realizzate. Alla scadenza della concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale fino al momento detenuta dal concessionario. Di tutte le operazioni verrà data atto in un verbale di riconsegna dell'impianto redatto in contraddittorio tra le parti.

Rimane fermo che tutte le opere di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e le eventuali migliorie realizzate a cura e spese del concessionario, allo scadere della concessione, rimarranno in proprietà del Comune, senza che possa essere rivendicato alcun compenso, rimborso indennizzo nei confronti del Comune.

Art. 15 – PATTO D'INTEGRITA'

In considerazione dell'interesse pubblico dichiarato nel presente atto il concessionario si impegna al rispetto di quanto previsto in ordine ai requisiti soggettivi e di moralità previsti nel Regolamento Comunale sui Contributi Comunali.

La stessa si impegna inoltre, anche in relazione ad eventuali cambi di titolarità nelle cariche sociali, ad assicurare il rispetto delle disposizioni inerenti sicurezza, moralità, trattamento del personale ed obblighi di integrità per come codificati nel Regolamento Comunale dei Contributi approvato con deliberazione numero 29 del 29 aprile 2016.

E' inoltre preciso compito dell'Associazione, anche in aggiunta a tali contenuti, prevedere il pieno rispetto delle norme di sicurezza per il caso di eventi, mostre, iniziative o semplice fruizione dell'immobile. Ciò vale sia per il caso di iniziative occasionali che stabili ed attiene ad ogni requisito, strutturale o amministrativo, connesso a tale funzionalità.

Ai fini della concessione del contributo sopra prospettato, nei termini sopra indicati, l'Associazione si impegna a documentare le spese sostenute, sia in termini di gestione ordinaria che di interventi di investimento.

L'entità delle erogazioni comunali non potrà superare, previa rendicontazione dei costi sostenuti, il 50% di tali oneri.

Per quanto applicabile si richiama l'operatività disposta dall'Amministrazione, ai soli fini della rendicontazione, con il Regolamento Comunale sui Contributi di cui alla deliberazione consiliare numero del 29 aprile 2016. Tale rendicontazione dovrà in particolare dimostrare quanto previsto in termini complessivi dall'articolo 13 del citato regolamento anche semplicemente con gli interventi di manutenzione straordinaria od investimenti iniziali, e quindi con modalità aggiuntive degli ordinari costi di funzionamento relativi all'intero periodo.

Art 16 – PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI MANIFESTAZIONI, MOSTRE ED ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna ad attuare il progetto presentato che viene allegato sotto la lettera, ed a presentare ogni anno, entro il 31 gennaio, il programma relativo alle manifestazioni, mostre ed attività che svolgerà nel corso dell'anno. Tale programma sarà discusso dall'Amministrazione unitamente al Concessionario, coinvolgendo le Associazioni locali al fine di verificare la possibilità di iniziative Comune. Il programma sarà approvato dall'ufficio comunale competente ed il suo contenuto è determinato da quanto previsto come obbligatorio, indicato al precedente articolo 1, con l'aggiunta di quanto offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Per il primo anno il Concessionario presenterà il proprio calendario entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 17 – UTILIZZO DEI LOCALI DA PARTE DI TERZI

Il Concessionario potrà concedere in uso, previo consenso formale dell'Amministrazione, parte dei locali al medesimo assegnati o spazi esterni dei Impianti oggetto della presente convenzione ad Enti, Associazioni, circoli, privati, che svolgono attività di promozione del territorio, degli usi e costumi locali, attività artigianali, attività didattiche, ricerche e studi storici-geologici-ambientali, o che vogliano allestire spazi espositivi. Sono inoltre consentiti utilizzi commerciali in ambito espositivo, congressuale, promozionale o di mera rappresentanza.

I soggetti terzi non potranno assolutamente chiudere al pubblico gli spazi di cui hanno l'utilizzo, se non nelle sole eventuali fasi di allestimento, né potranno stabilire di loro iniziativa e senza il consenso formale dell'Amministrazione biglietti ulteriori rispetto a quelli previsti nel precedente articolo. I soggetti terzi non potranno in alcun caso vantare pretese nei confronti dell'Amministrazione la cui estraneità al rapporto è dichiarata dal Concessionario nella domanda.

Il Concessionario potrà concedere in uso, previo consenso formale dell'Amministrazione e, per un periodo non superiore a quello della durata della concessione, il servizio relativo ad attività di somministrazione limitata ai tesserati.

In tal caso – che non verrà ritenuto sub concessione -, per ottenere il consenso dell'Amministrazione, occorre che il Concessionario presenti copia dello schema di contratto di concessione in uso, prima della stipula con il soggetto terzo, dal quale emergano i termini e le modalità del rapporto tra quest'ultimo ed il Concessionario. Da tale schema deve risultare anche il dettaglio dell'attività che sarà svolta nel locale o negli spazi, il corrispettivo, eventualmente previsto, che sarà pagato al Concessionario, le responsabilità per la custodia dei beni. Il contratto sarà efficace dopo l'approvazione dell'Amministrazione e del Comune.

Relativamente alle parti destinate all'erogazione di servizi a favore dei fruitori (spazio ristorazione, bar, servizi a pagamento) si specifica che tali servizi dovranno essere erogati a favore dei soci, degli iscritti e dei fruitori degli impianti sportivi. Gli stessi inoltre, in misura occasionale e nei casi di assenza di lucro, possono essere posti a servizio di fruitori privi di tali requisiti ove sussista la connessione con eventi sportivi, sociali o divulgativi delle associazioni che fanno parte dell'associazione o con esse convenzionate circa la fruizione degli impianti.

Resta in ogni caso a completo onere e cura dell'associazione la verifica dei requisiti igienico sanitari, di pubblica sicurezza o semplicemente attinenti ad aspetti autorizzativi necessari per le specifiche attività. Tali ambiti operativi, dentro accordi tra ASD e singola associazione che ne fruisce, possono comunque trovare una diversa disciplina nei loro rapporti, escludendo comunque la responsabilità del Comune.

Art. 18 - RESPONSABILITA'

Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualunque responsabilità per danni o incidenti alle persone (atleti o terzi), alle cose e alla struttura conseguenti il godimento degli impianti, esonerando il Comune di Cortona da ogni e qualsiasi responsabilità. Il gestore risponde altresì di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale quali quelli derivanti, a titolo di esemplificazione:

- da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili;
- dallo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto in gestione;
- dall'operato, anche omissivo, nell'attività di vigilanza – custodia - manutenzione nonché da qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature o a terzi.

Art. 19 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:

- a) Lr. Toscana n.21/2015 Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi, e dalla normativa vigente per gli impianti sportivi
- b) dal codice civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni arrecati al Comune di Cortona, nei seguenti casi:

- a. Morosità nel pagamento del canone e delle relative rate, anche con riferimento ad una sola rata trimestrale;
- b. in caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali in genere dell'aggiudicatario. In tal caso il contratto si intenderà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure;
- c. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- d. sospensione del servizio per un periodo superiore a ore 48, esclusi i casi di forza maggiore, che comunque dovranno essere riconosciuti dal Comune di Cortona;
- e. abituali deficienze o negligenze del servizio, quando la gravità e le frequenze delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio del Comune di Cortona, il servizio stesso;
- f. quando l'aggiudicatario si renda colpevole di frodi o versi in accertato stato di insolvenza;
- g. in caso di inosservanza da parte dell'aggiudicatario, per i propri lavoratori, delle leggi sulla prevenzione ed assicurazione degli infortuni sul lavoro e sulla legge di previdenza ed assistenza dei lavoratori;
- h. nel caso in cui siano rilevate, documentate e segnalate attraverso fax od e-mail (o altro mezzo idoneo), da parte del Comune di Cortona, "ripetute inosservanze" degli obblighi contrattualmente assunti (tre inadempienze dello stesso tipo, accertate e formalmente contestate attraverso e-mail o fax nel corso dello stesso anno, costituiscono "ripetute inosservanze");
- i. per non aver adeguato o reintegrato la cauzione definitiva;
- j. qualora l'impresa aggiudicataria provveda a subappaltare, anche parzialmente, le prestazioni di cui al contratto di concessione;
- k. qualora l'impresa aggiudicataria provveda a cedere, anche parzialmente, il contratto di concessione;
- l. gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dal Concessionario, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- m. reiterato ritardo nel versamento delle somme dovute al Comune a titolo di incasso dei biglietti per i camminamenti, ove al verificarsi di tre ritardi, contestati e sanzionati;
- n. gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti dei servizi, o, anche indirettamente, all'Amministrazione;

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dalle Amministrazioni al Rappresentante del Concessionario; nella contestazione sarà prefissato un termine di dieci giorni per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l'Amministrazione adotterà le determinazioni di propria competenza.

In tali casi il Comune di Cortona provvederà a risolvere il contratto con proprio provvedimento, comunicato tramite raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC), senza necessità di atti giudiziari e conseguentemente procederà, senza bisogno di messa in mora, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione di risarcimento del maggior danno subito.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà comunque garantire la gestione dei servizi fino al subentro del nuovo aggiudicatario o all'attuazione di altro sistema gestionale, e comunque per un periodo massimo di mesi tre.

Nel caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale dello stesso, nulla sarà dovuto all'aggiudicatario per il periodo intercorrente tra la data della risoluzione e quella della scadenza naturale.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta al Concessionario alcun indennizzo, l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle

eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato al Comune.

ART.21 - DIFFIDA AD ADEMPIERE

Qualora si verificassero altri tipi di inadempimento contrattuale, o comunque violazioni degli obblighi derivanti dal presente Capitolato o degli impegni assunti dall'aggiudicatario in sede di offerta, il Comune di Cortona, ai sensi dell'art. 1454 c.c., intimerà per iscritto all'aggiudicatario di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

Il Comune di Cortona si avvarrà in ogni caso della descritta diffida ad adempiere qualora l'aggiudicatario non si adoperi per svolgere il servizio nelle migliori condizioni possibili.

In caso di risoluzione, la cauzione definitiva di cui al precedente art. 32 verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 22 - ALTRE IPOTESI DI INADEMPIMENTO

Resta salva la facoltà del Comune di Cortona di avvalersi della risoluzione giudiziale del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del c.c., e degli altri rimedi previsti dalla legge in caso di inadempienza, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno.

Art. 23 - REVOCA E RECESSO DALLA CONCESSIONE

I Comune hanno la facoltà in qualunque momento di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse a proprio insindacabile giudizio, previo preavviso di trenta giorni da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento e salvo indennizzo determinato nella parte precedente della presente convenzione.

Fuori dalla casistica dell'inadempimento del concessionario, ovvero qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento delle Amministrazione comunale o per revoca della concessione da parte dell'Amministrazione legata a motivi di pubblico interesse è rimborsato al Concessionario un indennizzo nei termini sopra indicati.

Per la parte residuale, non variata dalle disposizioni appena riportate, si applicano in principi e le disposizioni del Codice dei Contratti.

Anche l'affidatario potrà recedere dal contratto con un preavviso di mesi tre, mediante comunicazione inviata al Comune di Cortona con raccomandata AR, per ragioni inerenti gravi aspetti gestionali o di comprovata necessità.

ART. 24 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente Capitolato Speciale di Concessione;
- b) la planimetria dell'area e dei relativi spazi;
- c) la valutazione di conformità urbanistica e di conformità di cui all'allegato A
- d) il verbale di consistenza dello stato dei luoghi di cui all'allegato B

Entro sessanta giorni il concessionario dovrà inoltre produrre il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischio Interferenze) di cui alla Legge 123/2007 (Legge delega per l'emanazione del Testo Unico sulla Sicurezza) ed al D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Tale documento dovrà essere aggiornato periodicamente al registrarsi di eventi rilevanti.

ART. 25- TRATTAMENTO DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e s.m.i., il concessionario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente concessione, e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

2. Il concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 - e dai provvedimenti generali ad esso correlati - a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
3. Il Comune di Cortona e il concessionario prestano reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali, all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente concessione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 26 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che insorgessero in relazione all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, saranno devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo competente territorialmente.

Art. 27 – SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE

Le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere sono a carico del Soggetto affidatario, ivi comprese le spese di registrazione e diritti.

Per l'Amministrazione

Il Responsabile di Settore / Servizio



Per il soggetto affidatario

Il Presidente

